

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

Con ordinanza n. 179 del 04/10/2021 ad oggetto " **Adozione delle misure di prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera**" sono stati istituiti i seguenti divieti valevoli fino al 30 aprile 2022:

1) Divieto di transito dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, in tutto il territorio comunale escluse le Strade Provinciali 46 Pasubio - 48 Molina - 114 San Vito – 124 Priabona – 132 Leogra per i seguenti veicoli:

- *Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), che siano classificati "Euro 0" ed "Euro 1" alimentati a benzina e classificati "Euro 0", "Euro 1", "Euro 2" ad alimentazione diesel e non adibiti a servizi e trasporto pubblico;*
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.*
- *Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" che siano classificati "Euro 0".*

INOLTRE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È FATTO DIVIETO:

A) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

B) **Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per **la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017;

C) **Procedere alla combustione all'aperto di qualsiasi tipologia compresi residui vegetali e biomasse su tutto il territorio comunale**, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento presso l'ecocentro comunale sito in Via E. Segrè.

Ed inoltre è fatto **OBBLIGO** nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

- a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
- a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla:
 - E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;